CITTA' DI ACIREALE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 28/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO COMUNALE A DIFESA DI RONDONI, RONDINI E BALESTRUCCI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ACIREALE
Citta' di Acireale
Protocollo N.0034890/2020 del 29/04/2020

L'anno 2020, il giorno ventotto alle ore 16:09 e ss. del mese di Aprile nella sala delle adunanze, in modalità da remoto con collegamento in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e di quanto disciplinato con determinazione sindacale n. 46/2020, si è svolta la seduta a distanza della Giunta Comunale.

Eseguito l'appello e accertata l'identità dei partecipanti collegati in videoconferenza, alla trattazione del presente punto, risultano

		Pres.	Ass.
ALI' STEFANO	Sindaco	X	
GRASSO CARMELO MARIA	Assessore	X	
FRASCHILLA PALMINA	Assessore	X	
CAVALLARO ALFIO	Assessore	X	
LA ROSA DANIELE	Assessore	X	
MANCIAGLI FABIO	Assessore	X	
DI PRIMA MARIO	Assessore	X	
GRASSO SALVATORE	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Il Sindaco, Ing. Stefano Alì, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall'art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell'Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto, ai sensi dell'art. 15, della legge regionale siciliana n. 44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE.LL.

Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge, mediante appello nominale (n. 8 voti favorevoli, su n. 8 componenti presenti e votanti).

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE**, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 81 del 24/04/2020, sottoposta all'Organo e che, viene integralmente trascritta:

Il DIRIGENTE DELL' AREA, sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di seguito trascritta:

PREMESSO

1. CHE, con la Legge n. 503/1981, l'Italia ha ratificato la Convenzione Internazionale di Berna del 19 novembre 1979 relativa alla conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, al fine di assicurare gli habitat naturali alle specie, comprese quelle migratorie, minacciate da estinzione e vulnerabilità
2. CHE con la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è stata recepita la Direttiva Comunitaria 79/409/CEE ("UCCELLI") che all'art. 5, comma b, sancisce il divieto di asportare o distruggere i nidi e le uova, nonché di arrecare disturbo alla fauna selvatica durante il periodo riproduttivo.
3. CHE la Legge Regionale n. 33/1997 "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio" riconosce lo stesso divieto.
4. CHE, con il D.P.R. n. 357/1997, come modificato dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, è stato adottato il Regolamento per l'Attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE ("HABITAT"), relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche.
5. CHE la vigente Legge n. 394/91 prevede, in attuazione degli articoli 9 e 32 Cost., la tutela del patrimonio naturale in cui rientrano anche le specie faunistiche;
6. CHE dalle norme testé citate si evidenzia che la tutela della biodiversità costituisce un valore di rilievo costituzionale anche ai sensi dell'articolo 11 e 32 Cost. e che, ciascun ente pubblico ha il potere di determinare misure idonee allo scopo, nei limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale, statale e regionale;
7. CHE, altresì, ai sensi del Codice Penale (Libro Secondo, Titolo Nono bis "Dei delitti contro il sentimento per gli animali"), Art 544 bis: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni" e Art 544 ter: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro."

CONSIDERATO

- CHE l'Italia ha aderito all'impegno di ridurre la perdita della Biodiversità attraverso la sottoscrizione dell'iniziativa denominata "Countdown 2010" anche ai sensi della quale ogni azione anche la più semplice, assunta da amministrazioni comunali, Enti o privati deve prevedere il contenimento dei danni alla biodiversità;

- CHE le amministrazioni comunali sono chiamate ad esercitare i propri poteri e funzioni dimostrando l'adozione di misure concrete perché la biodiversità sia tutelata efficacemente e mediante l'adozione di azioni sul proprio territorio di competenza, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;
- CHE le specie "Rondoni" (ogni sottospecie), "Rondini" (*Hirundo rustica*) e "Balestrucci" (*Delichon urbicum*) nel corso della stagione riproduttiva catturano una gran quantità di insetti ritenuti dannosi per l'uomo nella misura stimata di 5000 - 6000 insetti al giorno circa per Rondini e Balestrucci e 10.000 circa per i Rondoni, per individuo, con una quantità complessiva media di 200.000 insetti catturati (incluse mosche, zanzare, tafani e pappataci), che ad essi serve a portare a termine ogni covata;
- CHE zanzare, pappataci e mosche possono essere vettori di diverse malattie per l'uomo e per gli animali domestici (si pensi al recente rinvenimento di casi di Leishmaniosi per il cane);
- CHE, pertanto, è da ritenersi che Rondoni, Rondini e Balestrucci siano da considerarsi specie particolarmente utili all'uomo quali veri e propri ausiliari "insetticidi naturali" capaci di ridurre sensibilmente la presenza di insetti nocivi diminuendo la necessità di ricorrere ad insetticidi di sintesi, notoriamente ritenuti dannosi per la salute dell'uomo, soprattutto per i soggetti più deboli (giovani e anziani);
- CHE quale misura concreta di difesa delle specie sopra epigrafate i nidi di Rondoni, Rondini e Balestrucci devono essere difesi in ogni fase della loro costruzione anche in quella precoce, poiché, tra gli altri motivi, la fedeltà al sito riproduttivo e la presenza di un nido già realizzato e presente invoglia notevolmente rondini e balestrucci a rioccuparlo al ritorno migratorio durante la stagione successiva;
- CHE la specifica nicchia ecologica li rende, di fatto, specie utili alla difesa della salute umana ed alla salubrità ambientale;
- CHE si intende adottare indirizzi perché le misure di cui in deliberato possano essere considerate effettive e idonee allo scopo di tutela della biodiversità;
- CHE tali indirizzi hanno il precipuo scopo di tutelare la naturale riproduzione di Rondoni, Rondini e Balestrucci sugli edifici dell'ambito territoriale del Comune di Acireale;
- CHE tali indirizzi sono stati adottati con successo in numerose località italiane (ne citiamo alcune: Arcipelago Toscano, Roma, Milano, Trieste, Parma, Ferrara, Empoli, Castelgrande (Potenza), Bassano del Grappa, Terni, Pesaro, Ancona...)

ALTRESI' CONSIDERATO

- CHE nello specifico gli indirizzi di cui all'allegato Regolamento sono adottati con lo scopo di tutelare la formazione dei nidi delle specie in oggetto, di preservare il decoro urbano anche dalle deiezioni degli uccelli, prevedere misure che interessino solo aspetti marginali delle costruzioni, ma che realizzate favoriscono, agevolano e tutelano la nidificazione naturale delle specie in oggetto tutte presenti nel territorio di questo comune;
- CHE le misure di cui all'allegato Regolamento intervengono sulle nuove costruzioni ovvero su porzioni di edifici già costruiti e interessano tetti, gronde, eventuali siti idonei presenti negli ultimi piani dei palazzi di recente costruzione, apposizione di tegole e coppi in modalità idonee allo scopo della presente oppure prevedono misure di riduzione di fori sulle mura perimetrali già esistenti atte a evitare la nidificazione di colombi ma l'accoglimento delle specie indicate;
- CHE si ritiene dover adottare interventi dimostrativi atti a favorire la nidificazione delle specie suddette, anche in assenza di cavità in grado di ospitare i nidi, attraverso il posizionamento per gli edifici esistenti di nidi artificiali e per le abitazioni nuove o oggetto di ristrutturazione di "nidi mattone" già predisposti con la cavità nido, come meglio indicato nel Regolamento;

- CHE si ritiene che le nuove costruzioni e/o le ristrutturazioni debbano essere realizzate secondo i criteri della bioarchitettura naturalistica e sia tutelata la possibilità di riproduzione delle specie mediante gli accorgimenti indicati nell'allegato Regolamento;

VISTO l'allegato Regolamento per la tutela della biodiversità in ambito comunale a difesa di Rondoni, Rondini e Balestrucci predisposto dal Dirigente della Terza Area Pianificazione Urbanistica e Ambiente Mobilità Sostenibile, Smartcities, Politiche Comunitarie;

RITENUTO condividere i criteri riportati nel regolamento, in quanto rivolti alla tutela della biodiversità in ambito comunale a difesa di Rondoni, Rondini e Balestrucci;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti ai sensi del comma 2 dell'art. 32 della L. 142/90 recepita in Sicilia con l'art. 1 c. 1 lett. e) della L.R. 48/01 e s.m.i.;

PROPONE

1. Sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione di competenza, l'allegato Regolamento per la tutela della biodiversità in ambito comunale a difesa di Rondoni, Rondini e Balestrucci, predisposto dal Dirigente della Terza Area Pianificazione Urbanistica e Ambiente Mobilità Sostenibile, Smartcities, Politiche Comunitarie;

2. Dare atto che con la delibera di adozione di competenza del Consiglio Comunale viene abrogata ogni altra previgente norma locale in contrasto con il Regolamento approvato;

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta onere finanziario a carico del Bilancio Comunale;

4. Pubblicare il Regolamento nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Regolamenti" e nella sezione "Amministrazione Trasparente – Informazioni Ambientali"

,,,

- **DARE ATTO**, inoltre che:

a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale http://www.comune.acireale.ct.it/ e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale http://www.comune.acireale.ct.it/ -

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.

IL SINDACO
Ing. Stefano Alì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

L'Assessore Anziano
Ing. Carmelo Maria Grasso

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Regolamento per la tutela della biodiversità in ambito comunale a difesa di Rondoni, Rondini e Balestrucci.

ART. 1 - PREMESSE

Rondoni, rondini e balestrucci, molto presenti nelle nostre zone, sono da considerarsi specie particolarmente utili all'uomo in quanto veri e propri ausiliari "insetticidi naturali" capaci di ridurre sensibilmente la presenza di insetti nocivi diminuendo la necessità di ricorrere ad insetticidi di sintesi, notoriamente ritenuti dannosi per la salute dell'uomo, soprattutto per i soggetti più deboli (bambini e anziani).

Essi infatti si cibano in particolare di insetti e tra questi mosche, zanzare, tafani e pappataci, che sono vettori di diverse malattie per l'uomo e per gli animali domestici, tra cui la leishmaniosi per i cani, di cui la nostra zona rientra tra quelle particolarmente a rischio.

Questo comporta la necessità di individuare misure concrete di difesa della specie, che pur interessando aspetti marginali delle costruzioni, agevolino e tutelino la nidificazione naturale mediante la salvaguardia dei siti di nidificazione.

ART. 2 – CRITERI GENERALI DI TUTELA

È fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone comune e specie affini, in tutto il territorio comunale.

Chiunque deve rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione. Questo include il divieto di disturbo, danneggiamento e abbattimento dei nidi, anche nelle fasi iniziali di costruzione. Tale tutela si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno) in quanto rondoni, rondini e balestrucci possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito.

E' ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauro o ristrutturazione di fabbricati, esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre (fine ottobre/inizio novembre per il rondone pallido - *Apus pallidus* -) e il 20 febbraio di ogni anno, previa autorizzazione degli uffici competenti, stando attenti a lasciare siti o strutture idonee dopo la ristrutturazione e/o tramite installazione di nidi artificiali idonei.

Nel rifacimento dei tetti andranno mantenute aperte le cavità dei coppi posti in prima fila.

Occorre utilizzare intonaco rugoso per agevolare la costruzione dei nidi di rondini e balestrucci sotto ai cornicioni degli edifici e i medesimi devono essere mantenuti con un angolo retto di 90°.

ART. 3 – PRESIDI PARTICOLARI DI TUTELA

1) Nelle nuove costruzioni e nei rifacimenti totali dei tetti di copertura vengano mantenute aperte le cavità dei coppi posti in prima fila con apertura minima di cm 3 x 7;

2) Il coppo lasciato "aperto" venga murato al successivo rialzando quest'ultimo di almeno 4 cm, anche utilizzando un "coppo tagliato", in modo da consentire l'accesso dei volatili al sotto coppo;

3) Nel caso in cui l'ultimo filare di coppi sia molto vicino alla sponda della grondaia, la seconda fila di coppi dovrà essere, per almeno il 30 % della sua lunghezza, poggiata su coppi tagliati, in modo da determinare il rialzamento di almeno 4 cm;

4) Dovranno essere adottate soluzioni che permettano la possibilità di accesso al sottotegola della prima fila di tegole da parte dei volatili ai fini della nidificazione, anche se verranno usate tipologie di tegole diverse dal coppo;

5) Non vanno chiuse o rese inutilizzabili mediante reti, mattoni o altri elementi di ostruzione, le buche pontaie eventualmente presenti nelle pareti dei palazzi in muratura. Essi, per evitare la nidificazione dei colombi, possono essere ridotti a dimensione cm 3x7

6) Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni edilizie pesanti vengano posizionati, ove tecnicamente possibile e integrabili nel profilo architettonico dell'edificio, nidi mattone adatti alla nidificazione delle specie suddette;

7) Nella realizzazione dei cornicioni delle facciate vengano preferite soluzioni ad angolo retto (aggetto-parete) e l'utilizzo di intonaco "rugoso", quest'ultimo anche nelle manutenzioni straordinarie;

8) Nel caso di occupazione di fori ampi già occupati da specie selvatiche quali Gheppi, Grillai, Civette, Allocchi, Taccole, ecc.. le cavità stesse individuate non vengano ridotte di diametro;

9) Nei siti adatti alla nidificazione della specie o laddove sono già presenti nidi, vengano messe a dimora piccole mensole e /o nidi artificiali, incrementando la produttività delle coppie di Rondini, Rondoni e Balestrucci che ogni anno tornano dall'Africa per riprodursi all'interno del territorio del Comune di Acireale

10) Sia adottato quale intervento dimostrativo atto a favorire la nidificazione della specie strutture -nido posizionate nei siti storici.

ART. 4 – NORME FINALI

1) Gli interventi di cui al n. 6 dell'art. 3 sono programmati di concerto con l'ufficio tecnico comunale.

2) L'esecuzione dei procedimenti che derivano dal presente regolamento competono all'Area Urbanistica relativamente alla parte edilizia, all'Area Tecnica relativamente alla individuazione dei siti pubblici ed installazione di presidi su siti ed immobili pubblici e alla P.M. relativamente alla sorveglianza sui divieti e prescrizioni. I Suddetti Uffici possono avvalersi della eventuale collaborazione della Consulta delle Associazioni ambientaliste e del verde.

3) L'Amministrazione attiverà procedure e protocolli di collaborazione tra gli uffici comunali e le associazioni ambientaliste presenti sul territorio al fine di costruire una rete di circolazione delle informazioni, anche al fine di adottare nel tempo misure con lo scopo di elevare la coscienza ecologico-ambientale della cittadinanza;

4) L'amministrazione ha il compito di collaborare, con le associazioni ambientaliste e i cittadini interessati che partecipano ad iniziative a tutela delle biodiversità, fornendo i supporti di legno ("mensole") da posizionare sotto i nidi delle specie in parola, che possono dare problemi a causa delle deiezioni;

5) L'Amministrazione attiverà misure di stimolo al raggiungimento del fine di cui al presente regolamento attraverso l'informazione e l'attiva vigilanza attribuita anche ai cittadini quale scelta volontaria di un comportamento civico di elevato valore etico ambientale, mediante il compito di informare e sostenere la corretta applicazione delle norme salva rondoni, rondini e balestrucci.

6) L'attività coinvolgerà i ragazzi delle scuole, che partecipano ai progetti a tutela della biodiversità tesi a spiegare le iniziative tramite l'identificazione dei "custodi dei rondoni, rondini e balestrucci", opportunamente formati, che svolgeranno attività di monitoraggio delle colonie presenti allo scopo di risolvere eventuali problemi di convivenza e segnalare minacce per i siti riproduttivi agli enti competenti.

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dare atto che con l'approvazione del presente Regolamento viene abrogata ogni altra previgente norma locale in contrasto.

CITTA' DI ACIREALE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 24/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO COMUNALE A DIFESA DI RONDONI, RONDINI E BALESTRUCCI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

Acireale, 27/04/2020

Il Dirigente
giudice andrea rosario / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

CITTA' DI ACIREALE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 24/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO COMUNALE A DIFESA DI RONDONI, RONDINI E BALESTRUCCI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000,
si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Entrata

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Spesa

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Annotazioni:

Acireale, 28/04/2020

Il Dirigente
Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

CITTA' DI ACIREALE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 28/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO COMUNALE A DIFESA DI RONDONI, RONDINI E BALESTRUCCI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 29/04/2020 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Acireale, li 29/04/2020

L'addetto alla pubblicazione
MUSMARRA Giovanni Carlo / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale